A**VVISO NOTIFICA PER PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB  
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL’USR LAZIO**

\* \* \* \* \*

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis R.G. n. 5778/2022 - Decreto n. 8277/2022 del 14/10/2022.

Si rende noto che, il TAR Lazio, Sezione III Bis con Decreto Monocratico del 14/10/2022, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con riferimento al ricorso promosso dal Dott. Riccardo Carbonaro contro il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Regionale Scolastico Regionale per il Lazio (R.G. n. 5778/2022) per impugnare il provvedimento con cui il ricorrente non veniva ammesso alla prova orale dei concorso per il rechitameto del Personale Docente della Scuola Secondaria di I e 11 grado, classe di concorso A048 per il Lazio, di ciui al D.D. 21 aprile 2022 n. 499 e al D.D. 5 gennaio 2022' n. 23. L'integrazione del contraddittorio è stata disposta nei confronti di tutti i presenti nella Graduatoria di Merito del suddetto concorso ordinario, pubblicata il 14 luglio 2022 con D.M. 0735 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio IV sul sito dell'USR medesimo.

In tal senso il TAR Lazio ha ordinato al ricorrente:"*ritenuto che occorra, pertanto ,ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione dei contraddittorio nei confronti di tutti controinteressati "per pubblici proclami" sui sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio... PQM. .. Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione*", avendo il ricorrente proposto impugnazione per non essere stato incluso tra gli ammessi alla prova successiva a quella scritta e, successivamente, ricorso per motivi aggiunti contro la propria conseguente esclusione dalla graduatoria definitiva di merito.

In esecuzione del decreto indicato si riporta di seguito:

**1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis R.G. n. 5778/2022

**2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata:** Riccardo CARBONARO (CRBRCR90A07H501Q) / MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFF IV

**3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso:**

A) esito della valutazione della prova scritta valida per l’ammissione al successivo esame orale del Concorso ordinario, bandito su base regionale, dal Ministero resistente, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 , per la Classe di concorso con Codice 048, riguardante l’insegnamento in Scienze Motorie e Sportive;

B) del provvedimento recante la graduatoria definitiva di merito del Concorso ordinario, bandito dal Ministero per l’Istruzione, in sede regionale, per il reclutamento di docenti per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A048 (materia Scienze Motorie e Sportive), graduatoria pubblicata il 30 giugno 2022 con Decreto Ministeriale del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio Ivn. 0666;

C) del Decreto Ministeriale n. 0735 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV del 14 luglio 2022 n. 0735, recante l’ampliamento da 96 a 188 vincitori nella graduatoria definitiva di merito del Concorso ordinario, bandito dal Ministero per l’Istruzione, in sede regionale, per il reclutamento di docenti per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A048 (materia Scienze Motorie e Sportive).

**Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti si fondano sui seguenti motivi:**

Il sig. CARBONARO ha impugnato i predetti atti poiché alcuni dei quesiti sottoposti non hanno una sola ed univoca risposta esatta e, quindi, il punteggio ottenuto è lesivo dei suoi diritti per i seguenti motivi:

– Violazione di legge in relazione all’art. 3, comma 4 del D.M. del 5.1.2022 modificativo del bando pubblicato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21.4.2022 e all’all’art. 97 Cost.)

Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto – Difetto di istruttoria – Erroneità manifesta – Travisamento – Illogicità.

Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità.

Il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quale ulteriore e definitivo atto lesivo dell’interesse legittimo del ricorrente ad essere ammesso alla prova orale conclusiva della procedura concorsuale a cui partecipa. Il ricorrente ne deduce l’illegittimità derivata, rimandandosi espressamente, anche per questa seconda graduatoria, ai motivi di diritto del ricorso principale richiamati e trascritti in premessa, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti impugnati con i motivi aggiunti.

Infatti, res sic stantibus, i vizi di cui sono gravati gli atti impugnati con il ricorso principale e cioè:

- violazione di legge in relazione all’art. 3, comma 4 del bando di concorso che prevede che sulle quattro opzioni di risposta una sola sia quella giusta;

- violazione del principio di cui all’art. 97 della Costituzione secondo cui la P.A. deve essere organizzata al fine di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della propria azione;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento e illogicità per cui risulta illecita la formulazione dei quesiti contestati dal ricorrente;

I vizi dedotti inficiano il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 666 del 30 giugno 2022 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale Ufficio IV recante la prima graduatoria definitiva del concorso de quo per la classe A048 Scienze Motorie e Sportive II Grado, già impugnata. Ma parimenti inficiano la successiva graduatoria che ne amplia i posti. Risultano entrambi illegittimi e, previa adozione delle misure di cui all’art. 55 c.p.a. meritano di essere annullati.

**4.- i controinteressati sono tutti coloro i quali si sono collocati in posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugnate.**

**5.- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;**

**6.- l’ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami è la n. 08277/2022 del 14/10/2022 – Sezione Terza Bis TAR Lazio sede di Roma**

Si comunica, inoltre che ai sensi della predetta ordinanza:

**b.**- In ordine alle prescritte modalità, il MINISTERO e l’USR del Lazio hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MINISTERO e l’USR del lazio:

**c.**- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allegano e si chiede la pubblicazione ai sensi dell’ordinanza n. 836/2019:

1) Ricorso principale;

2) Ricorso motivi aggiunti decreto 30 giugno;

3) Ricorso motivi aggiunti decreto 14 luglio;

4) Ricorso motivi aggiunti con istanza pubblici proclami;

5) Decreto autorizzazione notifica per pubblici proclami;

6) Atti impugnati;

7) Copia pagamento.

Roma, 24/10/22

Avv. Giovanni BERTONI Avv. Alessandro CAMILLI